
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) – Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) – Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) – Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) – Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) – Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Giusi IANNI (Magistrato) – Francesco LUPIA (Magistrato) – Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) – Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) – Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) – Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il termine breve per impugnare non decorre dall'invio della sentenza via p.e.c.

La novella dell'art. 133 c.p.c., comma 2, di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte; la novella stessa non incide peraltro, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348-ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.11.2014, n. 23526

...omissis...

- Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente ha depositato memoria ed il suo difensore è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3. - A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dal ricorrente.

3. 1. Infatti, in nessun luogo della relazione è asserito - e tanto meno, quindi, falsamente, come con affermazioni esse si avulse dalla verità processuale più volte ripete la ricorrente nella memoria difensiva - che l'ordinanza di inammissibilità della corte di appello sia stata notificata. Al contrario, con tutta evidenza invece nella relazione si legge, quale motivo di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di primo grado, che era stato "documentato dal controricorrente essere avvenuta la comunicazione, via p.e.c., dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello fin dal 7.6.13, a fronte del dispiegamento del ricorso per cassazione non prima del 9.10.13".

3.2. La sufficienza della comunicazione, sia essa via p.e.c. che per via tradizionale, dell'ordinanza di secondo grado ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di primo grado - nel nuovo sistema dell'art. 348-ter cod. proc. civ. - è stata ribadita da questa Corte con ord. 15 maggio 2014, n. 10723, alla quale può bastare qui un integrale richiamo, ribadendosi i principi di diritto ivi affermati:

- è inammissibile per tardività il ricorso per cassazione, ai sensi del secondo periodo dell'art. 348-ter c.p.c., comma 2, avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., ove sia proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, quand'anche eseguita a mezzo posta elettronica certificata, dell'ordinanza stessa;

- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348-ter c.p.c., comma 3, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.: a) in primo luogo, perchè l'ordinamento prevede già da tempo numerosi altri analoghi casi di decorrenza del termine di impugnazione dalla mera comunicazione di un provvedimento; b) in secondo luogo, perchè il provvedimento da impugnare non è quello oggetto di comunicazione, ma quello di primo grado, compiutamente conosciuto dall'appellante fin da tempo di molto anteriore alla comunicazione stessa; c) in terzo luogo, perchè il termine ordinario comunque non decorrerebbe, in estensione delle conclusioni già raggiunte per fattispecie analoghe, ove in concreto fosse del tutto impossibile ricavare dalla comunicazione trattarsi di ordinanza resa ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e, in quanto tale, idonea a far decorrere il termine ordinario suddetto avverso il provvedimento di primo grado; d) in quarto luogo, perchè l'appello non è oggetto di garanzia costituzionale ed il relativo grado di giudizio è affetto da crescenti criticità, sicchè è coerente con un tentativo di recupero di funzionalità del sistema la semplificazione del relativo processo ed il mantenimento di un livello di garanzia - mediante il ricorso per cassazione diretto contro la sola pronuncia di primo grado - ancorato a requisiti, anche temporali, di ammissibilità che sono sì rigorosi, ma tutt'altro che in grado di impedire, sia pure a prezzo di un modesto maggior impegno dell'interessato, l'esercizio del diritto di difesa.

4. - La conclusione non muta affatto a seguito della modifica dell'art. 133 c.p.c., comma 2, di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale risulta ora del seguente tenore testuale: "Il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325".

4. 1. In disparte la questione dell'applicabilità - o meno - della norma così

modificata alla fattispecie, siccome avvertasi in tempo anteriore alla sua entrata in vigore, visto che nella specie la comunicazione via p.e.c. si è avuta il 7.6.13, in via dirimente osserva il Collegio che la modifica dell'art. 133 cod. proc. civ. attiene al regime generale delle comunicazioni dei provvedimenti da parte della Cancelleria, sicchè non può investire, neppure indirettamente, le previsioni speciali che, appunto in via derogatoria, comportino la decorrenza di termini - anche perentori - dalla semplice comunicazione del provvedimento.

La teoria generale del processo delle impugnazioni conosce, invero, quale regola, l'alternatività tra il termine breve e quello lungo, attivandosi - ma, appunto, di norma - il primo soltanto a seguito di uno specifico atto d'impulso della controparte, consistente nella notificazione del provvedimento suscettibile di impugnazione.

4.2. In questo contesto, la novella dell'art. 133 cod. proc. civ. ha generalizzato la comunicazione via posta elettronica certificata come modalità ordinaria - e del resto coerente con le esigenze di snellimento del lavoro e razionalizzazione dei tempi di lavorazione - di messa a conoscenza della parte, ad opera della cancelleria, del documento in cui il provvedimento reso è consacrato; e, poichè le materiali modalità di trasferimento potrebbero comportare che oggetto della comunicazione diventi il provvedimento nel suo integrale tenore, ci si è posti la questione della conseguita o sopravvenuta idoneità di tale nuova forma di comunicazione, per via elettronica, a dare contezza al destinatario dell'integralità dell'atto e ad attivare - di conseguenza - nei suoi confronti il termine breve per impugnarlo.

E' parso allora opportuno al legislatore, significativamente in sede di conversione del decreto legge e su segnalazione allarmata di molte categorie di operatori del diritto, specificare che il regime alternativo di introduzione dell'impugnazione non era innovato, di per sè solo almeno, dalla sostituzione della comunicazione per estratto o del solo dispositivo con la comunicazione, ove fosse poi integrale, del documento via p.e.c.; in tal modo, si sono neutralizzati o sterilizzati gli effetti della pienezza della conoscenza del provvedimento, derivanti dalla nuova forma di comunicazione, ai fini del regime ordinario di impugnabilità: e quindi si è certo mantenuta ferma, quale regola generale, l'alternatività suddetta e la decorrenza del termine breve, di

norma, dall'atto di impulso della controparte.

4. 3. Tuttavia, nè dal tenore letterale del nuovo testo dell'art. 133 cod. proc. civ., nè dalla sua ratio appena ricostruita può ricavarsi alcuna abrogazione delle numerose norme speciali che a quel regime ordinario avevano apportato deroga, ancorando, per evidenti finalità di accelerazione del processo, la decorrenza del termine breve non all'atto di impulso della controparte, ma comunque alla comunicazione, proprio ad opera della cancelleria e quindi ufficiosa, del provvedimento da impugnare.

4.4. Non è infatti nuova, nel vigente ordinamento processuale, la previsione della decorrenza di termini perentori per impugnare ancorata alla mera comunicazione del provvedimento che ne sarebbe oggetto, come nel caso del termine per proporre:

- il regolamento di competenza: art. 47 cpv. cod. proc. civ.;
- le impugnazioni del pubblico ministero: penult. co. dell'art. 72 cod. proc. civ.;
- il reclamo avverso le ordinanze di estinzione dei processi di cognizione e di esecuzione: rispettivamente, art. 178, comma 3, nonchè art. 630 c.p.c., comma 3;
- l'istanza di pronuncia di sentenza in caso di emissione di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ.: v. ult. co. di tale norma;

- l'impugnazione del decreto di estinzione per rinuncia del giudizio di legittimità: art. 391 c.p.c., comma 3;
- lo stesso ricorso per cassazione, avverso la sentenza su pregiudiziale questione di efficacia, validità o interpretazione di contratti o accordi collettivi: v. art. 420-bis c.p.c., comma 2;
- il reclamo cautelare: art. 669-terdecies c.p.c., comma 1;
- il reclamo camerale: art. 739 c.p.c., comma 1, quanto ai procedimenti camerali ed all'impugnazione della parte privata; art. 740 cod. proc. civ., quanto alle impugnazioni del pubblico ministero;

- il reclamo avverso il diniego di esecutorietà al lodo: art. 825 c.p.c., u.c., quanto a quello nazionale.

In tutti tali casi è sempre stato irrilevante, fin dalla formulazione della relativa

disposizione, che la comunicazione ad opera della cancelleria - con la sola cautela che se da essa fosse stato impossibile desumere la natura del provvedimento, il termine non sarebbe decorso - fosse stata integrale oppure no.

4.5. Ora, pare evidente al Collegio che la specialità di tali disposizioni - in virtù di principi generalissimi in tema di conflitto apparente tra norme (per i quali *lex generalis posterior non derogat legi speciali anteriori*) - rimane allora ferma, per la persistente preminenza delle valutazioni legislative speciali della prevalenza della conoscenza suscitata dall'iniziativa dell'ufficio sull'atto di impulso di controparte.

4.6. In conclusione, va applicato il seguente principio di diritto:

la novella dell'art. 133 c.p.c., comma 2, di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte; la novella stessa non incide peraltro, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348-ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno.

5. - In applicazione di tale principio alla fattispecie, pertanto, non rileva che la comunicazione dell'ordinanza di appello sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata e sia stata integrale oppure no, visto che essa è pacificamente

avvenuta in tempo anteriore di oltre sessanta giorni alla proposizione del ricorso per cassazione previsto dall'art. 348-ter cod. proc. civ. e che da essa si evinceva la definizione dell'appello con le forme speciali previste dalla novella del 2012 del giudizio di secondo grado, così risultando pienamente idonea ad attivare il termine breve per impugnare, con il ricorso per cassazione, la già ben nota sentenza di primo grado.

In definitiva, tanto preclude in rito l'ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di primo grado - confermandosi, invece, per i motivi già indicati in relazione, non idoneamente contestati, l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso quello di secondo grado - e l'esame di ogni altro profilo in rito e nel merito agitato dalla ricorrente.

6. - Pertanto, ai sensi degli artt. 30-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato in ogni sua parte inammissibile; tuttavia, l'assoluta novità delle questioni processuali in base alle quali è stato sostanzialmente definito il ricorso, rende di giustizia - ad avviso del Collegio - la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

7. - Nondimeno, nonostante la disposta compensazione (e mancando sul punto ogni discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955), deve trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni discrezionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.

Non vi è altra scelta, pertanto, anche nel presente caso e nonostante la disposta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, che dare atto della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, quale presupposto per il versamento, da parte della ricorrente principale ed ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, di un

ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modif. dalla L. n. 228 del 12, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
